

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 7 NOV. 2000

=====

ADDI' **- 7 NOV. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - DIORISI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 2221

OGGETTO: " L.R. n. 12 del 22.05.97, art.44, comma 2 - Fondo regionale per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo - Approvazione schema convenzione tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - "



sportiva, presenta evidenti carenze sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo;

RITENUTO importante rilanciare l'accordo con il CONI e con L'Istituto per il Credito Sportivo, al fine di conferire maggiore consistenza alla politica regionale di promozione dello sport;

RITENUTO di dover stipulare, per i succitati fini, una nuova convenzione che annulla e sostituisce la precedente n.34989/98 tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

RITENUTO di procedere, per quanto sopra espresso, all'approvazione dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante;

all'unanimità,


DELIBERA

- 1- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- 2-di approvare per la realizzazione dell'iniziativa descritta nelle premesse lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante, tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- 3- di autorizzare il Dipartimento n. 08 " Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport " a porre in essere tutti gli atti concernenti l'attuazione della convenzione stessa;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della Legge n. 127/97 .

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 8 NOV. 2000

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO, L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

La Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano stabiliscono di stipulare apposita convenzione, in quanto la Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.14 del 06.09.99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" in particolare agli art.3 e 177, intende realizzare programmi per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento della funzionalità di impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria e l'acquisizione in uso, mediante convenzione con terzi, degli stessi, nonché per l'acquisto delle attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica.

Una particolare attenzione la Regione intende rivolgere:

- al recupero e alla riattivazione di strutture già esistenti che necessitano di interventi di ristrutturazione e messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche;
- alla realizzazione di nuove strutture sportive in zone particolarmente carenti;
- alla costruzione di impianti adatti all'esercizio di specifiche discipline sportive in modo da riequilibrare l'accesso alla pratica delle diverse specialità.



Per favorire la realizzazione di tali programmi, la Regione ravvisa l'opportunità di intervenire con contributi in conto interessi, ai sensi della legge regionale 04/07/1979, n. 51 nonché dell'art. 44 della legge regionale n. 12 del 22/05/1997 come modificato dall'art. 29 della legge regionale 23/12/1997, n. 46 in favore dei soggetti indicati dall'art. 32 legge regionale 07/06/1999, n. 6.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione Lazio, in accordo con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per quanto di loro specifica competenza, svolgerà un ruolo propositivo, di indirizzo e di coordinamento e valuterà, secondo i criteri fissati con apposita delibera di Giunta Regionale, gli interventi proposti dai soggetti interessati allo scopo di procedere alla selezione dei progetti da ammettere a finanziamento.

La selezione sarà formalizzata con apposita determinazione dirigenziale sulla base dei suddetti criteri.

Tutto ciò premesso:

l'anno 2000 il giorno _____ del mese di _____ la Regione Lazio, in seguito per brevità denominata "Regione", cod. fisc. n. 80143490581, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, rappresentata dal Dott. Francesco Storace, nella qualifica di Presidente della Giunta Regionale a ciò autorizzato con deliberazione adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del _____ n. _____, esecutiva ai sensi di legge,



l'Istituto per il credito Sportivo,
 in seguito per brevità denominato " Istituto ", iscritto nell'albo delle Banche autorizzate da BankItalia ex art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo di dotazione £. 18.500.000.000, Riserve e Fondi Vari £. 1.445.579.019.693, cod. fisc. n. 00644160582, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n. 1, rappresentato dal Dott. Francesco Trazzi, nella qualifica di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____, esecutiva ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'Istituto

e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 , in seguito per brevità chiamato " CONI ", cod. fisc. n. 01405170588, con sede in Roma Foro Italico, rappresentato dal Dott. Gianni Petrucci , qualifica di Presidente pro-tempore e legale rappresentante, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva del CONI nella seduta del _____, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di £. 25.000.000.000 (venticinquemiliardi), si impegna a concedere ai seguenti soggetti, indicati all'art. 32 della L.R. n. 6/99, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di impianti sportivi:

- a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;
- b) alle federazioni sportive nazionali;
- c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;
- d) alle società ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di lucro.

L'intervento dell'Istituto di articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della presente convenzione.

Qualora, prima della scadenza della presente convenzione, la somma stabilita per la concessione di mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario, cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.



ART. 2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto. Gli interventi dell'Istituto possono anche riguardare le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, nonché l'acquisto delle aree ovvero di immobili e delle attrezzature da destinare ad attività sportive, nei limiti e con le modalità stabiliti da Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

I mutui avranno una durata di norma di anni 10 (dieci) che potrà essere elevata fino ad un massimo di anni 15 (quindici) e saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo.

ART. 4

Un apposita Commissione, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, costituita da cinque membri, seguirà l'attuazione della presente convenzione.

La Commissione è così composta:


- Un Dirigente del competente Dipartimento della Regione, designato dal Direttore del Dipartimento medesimo, con funzioni di Presidente;
- Due esperti designati dall'Assessore regionale competente per materia;
- Un rappresentante designato dall'Istituto;
- Un rappresentante designato dal CONI.

Svolge i compiti di segretario un Funzionario del competente Dipartimento della Regione - Area "A" designato dal dirigente dell'Area stessa.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- 1) Assiste la Giunta Regionale nella definizione dei criteri di valutazione degli interventi;
- 2) Formula la graduatoria regionale dei progetti da ammettere a finanziamento sulla base dei criteri di cui al punto 1) e del lavoro istruttorio svolto dalla Regione, Area Strutture Turistiche e Sportive - Servizio 2 della Regione;
- 3) Verifica periodicamente lo stato di attuazione degli interventi inseriti nei programmi annuali di finanziamento.

La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.



ART. 5

L'Istituto concederà agli Enti mutuatari, inseriti nel piano predisposto dalla Regione e comunicato annualmente all'Istituto medesimo, un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, secondo comma della legge 24.12.1957, n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i mutui di durata quindicennale, il suddetto contributo viene calcolato con riferimento a dieci anni e ripartito per l'intera durata dell'ammortamento.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano operativo vigente, al momento della concessione del mutuo.

Nell'ambito del suddetto Piano operativo, l'Istituto può altresì prevedere particolari agevolazioni per interventi finalizzati a specifici obiettivi. Gli Enti mutuatari, qualora rientrino nella fattispecie specifica, potranno usufruire delle eventuali migliori condizioni previste dal Piano.

L'Istituto si impegna ad inviare il Piano operativo ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

ART. 6

A contenimento degli oneri di ammortamento dei singoli finanziamenti concessi dall'Istituto può essere accordato, dall'Amministrazione Regionale, un contributo in conto interessi con le modalità e nei limiti dell'art.3, comma 3, della L.R. 22.12.1995, n.93 .


L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di questi ultimi saranno comunicati all'Istituto dalla Regione.

Il contributo in conto interessi accordato ai singoli mutuatari, verrà da costoro ceduto direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto nel contesto del contratto di mutuo a copertura di parte della rata di ammortamento. Per tale finalità e funzione una eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese.

Nel caso di anticipata risoluzione del mutuo la quota dei contributi regionali non ancora scaduta, sarà riaccredita nel fondo.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, a trasmettere comunque alla Regione copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento.

Per l'attuazione del Piano annuale degli interventi, la Regione costituirà, presso l'Istituto, l'apposito fondo di cui all'art. 29, primo comma, della legge regionale 23.12.1997, n. 46. Tale fondo verrà alimentato con i versamenti da parte della



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M. G.", located to the right of the official stamp.

Regione delle somme previste in bilancio in base ai Piani annuali di intervento nonché con le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto sulla base delle disposizioni che le disciplinano.

Il versamento al fondo, stabilito annualmente, in base allo stanziamento previsto dal bilancio regionale, avverrà tramite l'apertura di un conto corrente o di un deposito risparmio presso l'Istituto stesso e intestato a " Regione Lazio - Istituto per il Credito Sportivo - Fondo di cui all'art. 29, primo comma, della legge regionale 23.12.1997, n. 46" .

Il fondo verrà incrementato, con gli interessi che matureranno sul predetto conto corrente o deposito ovvero con i frutti delle disponibilità del suo eventuale temporaneo investimento che l'Istituto potrà effettuare, tenuto conto, a suo discrezionale giudizio, delle condizioni di mercato finanziario, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in altre operazioni finanziarie di sicura realizzazione.

Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Sul fondo graveranno e ne decurteranno la consistenza anzitutto i prelevamenti che l'Istituto effettuerà a titolo di contributi negli interessi concessi dalla Regione ai singoli mutuatari, le spese del servizio di gestione del fondo da riconoscere all'Istituto nella misura appresso indicata, i costi sostenuti dall'Istituto medesimo per gli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo stesso.

Eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti.

La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria del fondo da parte dell'Istituto.

Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire il fondo stesso in nome e per conto della Regione, ha il solo obbligo di rimetterle una rendicontazione trimestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni del fondo con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame verrà comunicato dall'Istituto l'indicazione di :

- La data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;



- La durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- I piani di ammortamento.

Per l'attività di gestione, infine, da intendersi di puro servizio per conto terzi, la Regione riconoscerà annualmente all'Istituto, a titolo di compenso per l'attività svolta, un importo forfettario di £. 300.000 (trecentomila) oltre l'I.V.A. .

ART. 7

L'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art. 5, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo nei seguenti casi: 1) quando i mutuatari non si trovano nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento; 2) quando a seguito di controlli, effettuati dalla Regione, risulta che non sono state rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tali casi la Regione stessa potrà demandare all'Istituto il recupero delle somme erogate sostenendone i relativi costi.

La sospensione o la revoca del contributo, adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

Tali provvedimenti comporteranno anche la contemporanea sospensione del contributo regionale, di cui all'art.6, fermo restando quanto disposto dal terzo comma di detto articolo.

ART. 8

I mutui concessi, ai soggetti indicati all'art.32 della L.R. n. 6/99, saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.

L'importo della delegazione verrà fissato all'atto della stipula dei singoli contratti di mutuo.

Per gli altri Enti pubblici, diversi dagli Enti Locali e per i soggetti di natura privatistica dovranno essere rilasciate garanzie di gradimento dell'Istituto di concerto con la Regione.

ART. 9

Il Coni, tramite i propri servizi ed i propri Organi periferici, si impegna a fornire la consulenza tecnica alla Regione ai fini della programmazione degli interventi,



nonché agli Enti mutuatari per quanto concerne la scelta delle aree e la progettazione degli impianti sportivi, nonché il rilascio dei pareri di propria competenza.

ART. 10

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Nel rispetto delle normative stesse, i competenti Uffici degli Enti firmatari della presente convenzione, concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra, delle norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.

ART. 11

La presente convenzione, annulla e sostituisce la precedente n. 34989 del 31.03.98, stipulata tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Nazionale Olimpico Italiano ed avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula.

ART. 12

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt. 2, ultimo comma e 5 della legge n. 1295/57 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a seguito di eventuali modifiche od integrazioni alla legislazione regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

REGIONE LAZIO
(Dr. Francesco Storace)

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
(Dr. Francesco Trazzi)

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(Dr. Gianni Petrucci)

